

COMUNE DI BEDIGLIORA

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI

INDICE

	Pag.
I Norme generali	1
II Generi di raccolta dei rifiuti	2
III Raccolta ordinaria	2
IV Raccolta oggetti ingombranti e materiali inerti	3
V Raccolta supplementare	4
VI Materiali esclusi dal servizio raccolta rifiuti	5
VII Recipienti per la raccolta e collocamento dei rifiuti	6
VII Turno di raccolta	7
IX Disposizioni varie	7
X Concessioni per l'evacuazione dei rifiuti	8
XI Tariffe	9
XII Disposizioni penali finali	9
Tariffe per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti	10

REGOLAMENTO
per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti

I . NORME GENERALI

Art. 1

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene sull'intero territorio del Comune di Bedigliora secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, tramite le Autorità comunali.

Art. 2

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per i proprietari e gli inquilini di immobili adibiti ad abitazioni private, negozi, osterie, ristoranti, alberghi, campeggi, ecc., nonché per quelli di qualsiasi stile a carattere commerciale, artigianale e industriale, secondo le norme del presente Regolamento e delle eventuali ordinanze di applicazione emanate dal Municipio.

Art. 3

Per casi particolari, il Comune può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente secondo le disposizioni fissate dal Municipio, o limitare la stessa, o vincolarla a condizioni speciali.

Art. 4

Il Municipio può, su specifica istanza, dispensare il richiedente in grado di evacuare convenientemente con mezzi propri i rifiuti (come al Cap. X - art. 29) dall'obbligo della consegna degli stessi al servizio comunale, rilasciandogli debita concessione di evacuazione, purché detti rifiuti vengano trasportati al centro regionale d'incenerimento o ad una discarica ufficiale, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa secondo tariffa.

II. GENERI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 5

La raccolta dei rifiuti è distinta in:

- raccolta ordinaria;
- raccolta supplementare;
- raccolta oggetti ingombranti e materiali inerti.

III. RACCOLTA ORDINARIA

Art. 6

Il servizio ordinario comprende la raccolta di tutti i rifiuti domestici elencati all'art. 7, provenienti da economie familiari.

Art. 7

Sono considerati rifiuti destinati alla raccolta ordinaria:

- residui di cucina, scopature, cocci di vetro, ceneri e scorie di fornelli debitamente raffreddate e, in genere, immondizie provenienti dalla pulizia dei locali;
- fiori appassiti, scatolame e bottiglie vuote, carte e cartoni, questi ultimi sminuzzati, purché deposti entro gli appositi sacchi ben legati.

Art. 8

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nel quadro della raccolta degli oggetti ingombranti (vedi Cap. IV), nonché quelli contemplati al Cap. VI.

IV. RACCOLTA OGGETTI INGOMBRANTI E MATERIALI INERTI

Art. 9

Tale genere di raccolta, destinato unicamente alle economie domestiche, contempla quegli oggetti ingombranti, anche non combustibili, che non possono essere contenuti negli appositi sacchi, ma che tuttavia non sono di eccezionale peso e volume. Sono esclusi rifiuti marcescibili e materiali inquinanti.

Art. 10

Vengono considerati oggetti ingombranti:

- sedie, tavolini, giocattoli, cassette, scatoloni, materiali d'imballaggio, ecc.

Art. 11

Materiali d'imballaggio e scatole vuote voluminose, ecc. devono essere sminuzzati e preparati in fasci ben legati.

Il peso dei singoli oggetti non potrà comunque superare i 50 kg.

Art. 12

E' data facoltà al Municipio:

- di rifiutare il ritiro di particolari materiali e residui;
- di regolamentare specificamente tale servizio;
- di organizzare ulteriori raccolte separate di rifiuti riciclabili.

IV. RACCOLTA SUPPLEMENTARE

Art. 13

Tale genere di raccolta contempla:

- residui, spazzature, scatolame, provenienti da esercizi pubblici, alberghi, pensioni, negozi, laboratori, magazzini, uffici, campeggi, aziende commerciali ed industriali.

Art. 14

I materiali d'imballaggio, scatoloni, ecc. che non potranno essere immessi nei contenitori, dovranno essere approntati, sminuzzati e ben legati, in modo da ridurre il più possibile il volume.

Art. 15

La raccolta supplementare avverrà, di regola, contemporaneamente alla raccolta ordinaria.

Art. 16

Vedi quanto contenuto nel Cap. IV - art. 12.

V. MATERIALI ESCLUSI DAL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Art. 17

Sono esclusi dal servizio raccolta rifiuti, per motivi igienici e di sicurezza:

- tutti i materiali liquidi o fortemente imbevuti, nonché materiali esplosivi, facilmente infiammabili, o comunque fortemente aggressivi e pericolosi per la salute, come pure neve, materiali di demolizioni (calcinacci, terra, sassi, ecc.), stallatico, carogne di animali, residui di macelleria, sostanze chimiche e veleni;
- tutti i materiali ingombranti non accettati dal centro regionale d'incenerimento (eccezion fatta per quelli menzionati nell'ambito della raccolta oggetti ingombranti (vedi Cap. IV - art. 10);
- rifiuti industriali di ogni genere e provenienza.

VI. RECIPIENTI PER LA RACCOLTA E COLLOCAMENTO DEI RIFIUTI

Art. 18

Eccezion fatta per i materiali ingombranti contemplati nella raccolta oggetti ingombranti (Cap. IV.), i rifiuti dovranno essere messi in sacchi omologati dal Municipio e depositati negli appositi contenitori. E' esclusa la raccolta dei rifiuti depositati in sacchetti di plastica sulla pubblica via.

Art. 19

Il Municipio è autorizzato a decretare limitazione a questa disposizione o concedere deroghe su istanza scritta dell'interessato.

Art. 20

Il Municipio può esigere, a seconda dei casi, per case locative o condomini con 10 o più appartamenti, o per aziende industriali, commerciali, alberghi, grandi ristoranti ecc., l'acquisto, da parte dei proprietari, di contenitori analoghi a quelli usati dal Comune.

Art. 21

Il Municipio è autorizzato ad emanare prescrizioni concernenti il collocamento dei rifiuti e contenitori.

Art. 22

L'utente rimane comunque l'unico responsabile per tutte le possibili conseguenze derivanti da un'esposizione non idonea dei rifiuti.

VIII. TURNO DI RACCOLTA

Art. 23

La raccolta ordinaria dei rifiuti verrà fatta due volte per settimana. Una sola volta se la raccolta cade in un giorno festivo ufficiale.

La raccolta degli oggetti ingombranti verrà effettuata secondo necessità.

Art. 24

I giorni e gli orari di raccolta stabiliti verranno resi noti agli utenti mediante avviso all'albo comunale o con circolare.

Art. 25

Per case isolate o per gruppi di case particolarmente ubicati, il servizio potrà essere ridotto o eseguito solo in base ad accordi speciali.

IX. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26

I reclami concernenti il servizio di raccolta dovranno essere inoltrati per iscritto al Municipio.

Art. 27

E' proibito depositare spazzature, residui e rifiuti di ogni genere su tutta la giurisdizione del Comune, sia su terreno pubblico sia privato, nei fiumi, riali, nelle cunette e bocchette stradali, nonché nei cestini pubblici destinati ai passanti. Sono riservate le disposizioni legali in materia.

Art. 28

Rifiuti di macelleria e dell'economia agricola verranno depositati secondo un'ordinanza che verrà emanata dal Municipio in conformità alle vigenti leggi sanitarie e alle direttive del veterinario cantonale.

X. CONCESSIONI PER L'EVACUAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 29

E' vincolata da concessione rilasciata dal Municipio a suo insindacabile giudizio l'evacuazione di:

- materiali voluminosi o di particolare natura;
- rifiuti di cucina dei ristoranti, pensioni, alberghi, nonché i rifiuti di macellerie, negozi, ecc. per farne mangime o per altri scopi;
- rifiuti provenienti da campeggi.

Tali rifiuti non potranno comunque essere deposti in alcun posto entro la giurisdizione del Comune.

Sono riservate le disposizioni legali in materia.

XI. TARIFFE

Art. 30

Le tariffe sono stabilite da un apposito regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti che è da considerare parte integrante del presente Regolamento.

Art. 31

La tassa viene emessa dal Municipio.
Essa è parificata alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LFEF.

Art. 32

Per appartamenti o case di vacanza la tassa è a carico del proprietario dello stabile.

XII. DISPOSIZIONI PENALI FINALI

Art. 33

Infrazioni al presente Regolamento sono passibili di multa fino a Fr. 500.00, riservate eventuali azioni per risarcimento di danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti nei casi di violazione delle vigenti disposizioni cantonali in materia.

Art. 34

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1986.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA	
il sindaco:	la segretaria:
S. Romelli	H. Andina

TARIFFE PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI

Art. 1

Così previsto dal Regolamento servizio raccolta ed eliminazione rifiuti, a partire dal 1. gennaio 1986 il Municipio procederà all'incasso delle tasse di utenza una volta all'anno, con l'emissione di relative bollette di pagamento.

In caso di trapasso immobiliare nel 1° semestre, il proprietario precedente potrà chiedere la divisione della tassa in due rate semestrali; la prima a suo carico, la seconda a carico del nuovo proprietario.

Nel caso di trapasso nel II° semestre, la tassa dovrà essere versata dal proprietario precedente per tutto l'anno. Il nuovo proprietario è ritenuto solidale.

Per i condomini il Municipio si riserva di emettere disposizioni speciali per l'incasso delle tasse di utenza.

Il Municipio farà esperire i necessari controlli al fine di stabilire l'esattezza dei dati necessari per il calcolo della tassa di utenza.

Art. 2

Le tasse di utenza fino fissate come segue:

- a) fr. 60.00 annui per persona (bambini compresi - massimo due bambini x nucleo familiare);
- b) fr. 60.00 per residenze secondarie (si calcolano quattro persone per residenza);
- c) fr. 200.00 per industrie, laboratori, esercizi pubblici, macellerie, pensioni, negozi di ogni genere;
- d) fr. 30.00 per le persone anziane
- e) fr. 500.00 per ristoranti;
- f) fr. 250.00 per osterie
- g) fr. 800.00 mensa SME
- h) fr. 1'500.00 SME
- i) fr. 250.00 aziende, commerci, industrie, ecc.

Le suddette tariffe sono state modificate con approvazione del Consiglio Comunale in data 12 giugno 1996 ed entrano in vigore, con effetto retroattivo, all' 1. gennaio 1996.

Art. 3

Per tutti gli altri casi non contemplati nell'art. 2 è data facoltà al Municipio di fissare la tassa relativa.

Art. 4

Le tasse di utenza sono tacitamente rinnovabili di anno in anno.

Il Municipio ha la facoltà di chiedere l'eventuale adeguamento. Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere inoltrati al Municipio, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla data d'intimazione della bolletta. In mancanza di reclamo entro il termine stabilito, le tasse diventano definitive e la Cassa comunale provvederà d'ufficio alla loro esazione.

Eventuali reclami saranno decisi dal Municipio.

Contro le decisioni del Municipio è ammesso reclamo al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA

il sindaco:

S. Romelli

a segretaria:

H. Andina

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 dicembre 1985.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI BEDIGLIORA
il presidente: la segretaria:
M. Zarri H. Andina

Gli scrutatori:

- R. Blaser
- S. Righini

Approvato dal Lodevole Dipartimento dell'Interno con risoluzione N. 2378 del 25 marzo 1986, riservati eventuali diritti di terzi.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'INTERNO
il presidente: *il segretario:*
C. Speciali *G. Gianella*